


Allegato "A"  
al Rep. N.  
16251/6297



## STATUTO ASSOCIAZIONE RE-USE WITH LOVE

### TITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

#### Articolo 1 - Denominazione e durata -

L'Associazione denominata "RE-USE WITH LOVE" è costituita quale Associazione di diritto privato ai sensi dell'art.14 e seguenti del Codice Civile ed ha durata illimitata.

#### Articolo 2 - Sede-

L'Associazione ha attualmente sede nel Comune di Bologna, Via Mura di Porta Saragozza n.4. Ogni variazione di indirizzo all'interno del Comune non prevede modifica statutaria. L'Associazione può istituire sedi secondarie locali, a livello provinciale o regionale.

#### Articolo 3 - Oggetto e scopi dell'Associazione -

L'Associazione è apolitica ed apartitica e si attiene ai seguenti principi: assenza di fini di lucro, democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche associative perseguimento di finalità solidaristiche e di utilità sociale privilegiando l'ambito del territorio della Regione Emilia-Romagna.

L'Associazione ha per oggetto l'attività nel settore della beneficenza, della cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, art. 1 lett.b), e successive modificazioni (capi di abbigliamento), attraverso l'erogazione diretta e gratuita di abiti alle persone bisognose (Boutique Solidale) oppure con l'erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale. L'associazione si propone anche di vagliare la partecipazione a procedure per l'aggiudicazione attraverso la riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o confiscati di immobili od altri beni strumentali all'oggetto ed agli scopi associativi.

L'Associazione richiede il riconoscimento della personalità giuridica secondo le disposizioni in vigore e potrà richiedere l'iscrizione nel registro unico nazionale del terzo settore (sezione corrispondente alle attività svolte dall'Associazione). In quest'ultimo caso l'Associazione indicherà gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico, ed evidenzierà nella propria denominazione sociale l'indicazione di ente del Terzo settore o l'acronimo ETS.

Pertanto si propone di ideare e realizzare progetti che diano alla vita, una qualità quanto più possibile rispondente ai bisogni della società contemporanea. Per la realizzazione dei suoi scopi l'Associazione potrà attivare una rete di collaborazioni tra le cooperative, le associazioni, anche di volontariato, e di queste con gli enti pubblici e privati operanti nella medesima direzione.

L'oggetto dell'attività dell'associazione riguarda quindi la beneficenza che si può concretizzare attraverso attività assistenziali, educative, ricreative, culturali e sportive principalmente a favore di persone o famiglie svantaggiate in temporanea difficoltà, particolarmente bisognose per motivi riconducibili a disagio socio-economico, condizioni sanitarie, handicap, fragilità sociale, dell'ambiente o a favore di animali. L'attività potrà essere rivolta anche a sostegno di soggetti istituzionali e/o di Enti del Terzo settore, anche mediante forme di collaborazione con essi.

L'attività viene svolta con spirito di solidarietà, amicizia, condivisione, fiducia mettendo a disposizione gratuitamente il proprio tempo, le proprie energie e le proprie capacità professionali ed organizzative per fare beneficenza verso persone, adulti e bambini, tutela dell'ambiente e protezione degli animali, che si trovino esposti in situazioni di svantaggio (a titolo esemplificativo malati, bisognosi, anziani, migranti, animali abbandonati), attraverso l'etica del non spreco e del riuso al fine di ridurre gli sprechi, promuovere il riuso e il riciclo ed estendere il ciclo di vita dei prodotti.

In particolare, per il raggiungimento dei propri fini l'Associazione si propone di:

- stimolare atti di generosità attraverso eventi, manifestazioni, mercatini, eventi culturali, mostre, conferenze, convegni, dibattiti, tavole rotonde, seminari, stages, congressi, esposizioni e visite guidate;
- partecipare a bandi e siglare patti di collaborazione o altre forme di convenzione con le Istituzioni, su singoli specifici progetti volti alla riqualificazione e ristrutturazione di beni immobili o di aree verdi comunali;
- sviluppare la Boutique Solidale ed i progetti ad essa connessi siglando contratti con privati, enti, istituzioni;
- promuovere occasionalmente attività sportive, ludiche, gite, feste, sottoscrizioni anche a premi;
- sensibilizzare la conoscenza e la diffusione delle iniziative benefiche rivolte agli ospedali, enti istituzionali protetti, case di cura, centri anziani, centri di tutela degli animali, centri anti violenza, case di accoglienza, centri per i migranti, centri di tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale;
- coinvolgere nella propria missione di valorizzazione della natura e dell'ambiente, del non spreco e di economia circolare anche enti, privati ed altre associazioni di volontariato interagendo e collaborando congiuntamente per fare rete e raggiungere lo scopo benefico comune.

L'Associazione può inoltre svolgere altre attività accessorie ed integrative di quelle istituzionali di cui sopra, quali ad esempio:

- curare la pubblicazione e la presentazione di riviste, libri, opuscoli e cataloghi;
- intrattenere rapporti culturali con Università, Associazioni e Fondazioni, sia italiane che straniere che perseguano scopi simili;
- partecipare attivamente a laboratori cittadini e di quartiere per sostenere attività legate al riuso o al miglioramento della qualità della vita delle perso-

ne;

- promuovere e sostenere progetti culturali e artistici, anche teatrali e cinematografici;
- promuovere e sostenere corsi di formazione e corsi di studio, anche istituendo borse a favore di persone o famiglie svantaggiate, in temporanea difficoltà, particolarmente bisognose per motivi riconducibili a disagio socio-economico, condizioni sanitarie, handicap, fragilità sociale;
- promuovere lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza;
- promuovere e sostenere attività sportive e di cura della salute delle persone per migliorarne la qualità di vita;
- promuovere e sostenere raccolte di tessuti, scarpe, accessori nuovi e/o usati da aziende o commercianti in Italia o all'estero;
- promuovere, sostenere e gestire centri ricreativi ed iniziative ricreative finalizzate all'animazione del tempo libero di bambini/giovani/anziani per migliorarne la qualità di vita;
- promuovere attività volte al recupero e riutilizzo di materiali nuovi/usati nell'ottica di economia circolare;
- organizzare convegni/festival sul tema del riuso.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopraindicate ad eccezione di quelle strumentali od accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

Nello svolgimento dell'Attività, l'Associazione in particolare ideerà, progetterà ed organizzerà la realizzazione e promuoverà eventi (mercatini o altro), in occasione dei quali verrà sensibilizzata l'opinione pubblica in relazione ai temi di cui sopra e verranno raccolti fondi da destinare al finanziamento di progetti specifici. L'Associazione quando non provvederà a realizzare direttamente i progetti, si limiterà a finanziarli attingendo a tale fine dalle somme raccolte presso il pubblico o presso donatori di volta in volta individuati. Per ogni evento potranno essere finanziati anche più progetti. L'Associazione adotterà tutte le misure più opportune al fine di garantire trasparenza, efficacia e buon uso delle risorse raccolte, in modo da evitare confusione tra le somme raccolte attraverso le donazioni e le risorse dell'Associazione derivanti dai contributi degli associati.

In casi del tutto eccezionali l'attività potrà essere svolta anche attraverso forme di sostegno economico indiretto (pagamento di utenze domestiche o fornitura di generi di prima necessità, acquisto libri) o comunque ritenuti di primaria utilità per il nucleo familiare o il soggetto interessato, con particolare attenzione ai nuclei con minori, anziani, disabili.

## TITOLO II SOCI

### Articolo 4 - Soci -

Possono far parte dell'Associazione tutte le persone di ambo i sessi che accettano gli scopi fissati dallo statuto e che siano intenzionate a dare il proprio con-

tributo sia personale che finanziario al perseguimento degli stessi.

Chiunque voglia aderire all'Associazione deve:

- presentare domanda scritta, sulla quale decide il Consiglio Direttivo a maggioranza (metà più uno dei voti), comunicando in forma scritta all'aspirante socio le motivazioni dell'eventuale rigetto della domanda di ammissione;
- dichiarare di accettare le norme dello statuto;
- versare la quota di adesione annuale che viene fissata dal Consiglio Direttivo.

Gli associati si distinguono in ordinari, onorari e sostenitori. I soci onorari sono dichiarati tali dal Consiglio Direttivo a seguito dello svolgimento di attività particolarmente significative per la vita dell'Associazione. I soci sostenitori sono quelli che decidono volontariamente di versare una quota associativa annuale particolarmente significativa.

Tutti gli associati, ordinari, onorari e sostenitori, hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- ricoprire le cariche associative;
- partecipare all'assemblea con diritto di voto.

#### Articolo 5

##### - Recesso, decadenza ed esclusione dei soci -

I soci cessano di appartenere all'Associazione per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte.

Può recedere il socio che non intende continuare a collaborare alle attività dell'Associazione.

Decade automaticamente il socio che non sia più in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

L'esclusione può essere dichiarata dal Consiglio Direttivo nel caso in cui il socio:

- danneggi moralmente e materialmente l'Associazione;
- non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- non ottemperi al pagamento delle quote sociali.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo che al socio sia stato contestato in forma scritta il fatto che può giustificare l'esclusione, con l'assegnazione di un termine di trenta giorni per eventuali controdeduzioni. L'interessato può proporre ricorso all'Assemblea dei soci che delibererà sull'accoglimento dello stesso alla prima assemblea successiva alla decisione del Consiglio Direttivo.

Il socio receduto, decaduto o escluso non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione, né reclamare il rimborso dei contributi associativi dovuti e pagati.

### TITOLO III ORGANI SOCIALI

#### Articolo 6

##### - Organi sociali -

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente, il Vice-Presidente ed il Tesoriere;
- il Collegio dei Revisori.

Le cariche associative sono triennali, elettive e gratuite. Ai titolari delle cariche spetta comunque il rimborso delle spese sostenute, secondo la previsione dell'art.3.

#### Articolo 7 - Assemblea -

L'assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione. Hanno diritto di partecipare all'assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti i soci della medesima in regola con la quota associativa alla data dell'avviso di convocazione.

L'assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:

- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- approva entro il 31 dicembre di ogni anno il bilancio preventivo dell'esercizio successivo ed entro il mese di aprile di ogni anno il bilancio consuntivo dell'anno precedente;
- elegge i membri del Consiglio Direttivo;
- delibera il regolamento interno e le sue variazioni;
- approva lo statuto e le sue modificazioni;
- nomina il Presidente, il Vice-Presidente ed il Tesoriere ed i membri del Collegio dei Revisori;
- approva tutti gli atti di amministrazione straordinaria;
- delibera la costituzione o partecipazione ad Enti, società e ad altri organismi con finalità statutarie analoghe o strumentali per il raggiungimento degli scopi sociali.

L'assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, ed ogni qualvolta lo stesso Presidente, il Vice-Presidente, oppure almeno due membri del Consiglio Direttivo o un decimo degli associati, ne ravvisino l'opportunità.

L'assemblea straordinaria, da convocarsi con le modalità previste per quella ordinaria, delibera circa le modifiche statutarie, lo scioglimento e la durata dell'Associazione.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente o, in assenza di entrambi, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto (mail, fax, posta ordinaria), contenente gli argomenti all'ordine del giorno, da recapitarsi ai singoli associati almeno 10 (dieci) prima della data prevista per la riunione. In difetto di convocazione scritta, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipino di persona, o siano rappresentati per delega, tutti gli associati.

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, da effettuarsi dopo che siano trascorse almeno 24 ore dalla prima, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono assunte col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.



L'assemblea straordinaria è validamente costituita quando siano presenti o rappresentati i tre quarti dei soci. Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria relative alle modifiche statutarie sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti, mentre quelle relative allo scioglimento dell'Associazione sono assunte col voto favorevole dei tre quarti degli associati.

Ogni socio impedito a partecipare all'assemblea può farsi rappresentare da un altro socio, mediante delega scritta. Ogni socio però non può ricevere più di cinque deleghe. Nessuno socio può partecipare alla votazione su questioni concernenti i suoi interessi.

### **Articolo 8** **- Consiglio Direttivo -**

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 9 (nove), eletti dall'assemblea dei soci. Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 (tre) anni e i suoi membri sono rieleggibili. Possono farne parte esclusivamente gli associati. I consiglieri vengono eletti dall'assemblea. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei membri del Consiglio decada dall'incarico, l'assemblea può provvedere alla sua sostituzione ed il nuovo nominato rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'assemblea deve provvedere alla nomina del nuovo Consiglio. I consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano per tre sedute consecutive alle riunioni del Consiglio, sono considerati dimissionari.

Al Consiglio Direttivo spetta di:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- redigere i programmi delle attività sociali previste dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'assemblea dei soci;
- predisporre lo schema di bilancio;
- nominare al proprio interno il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario ed il Tesoriere;
- deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- nominare i soci onorari;
- deliberare circa la sospensione e l'esclusione dei soci;
- pronunciare la decadenza del consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre riunioni consecutive.
- fissare la quota annuale di adesione all'Associazione;
- provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non spettino all'assemblea dei soci.
- stipulare atti e contratti inerenti l'attività sociale;
- attribuire a uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti in nome e per conto dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente; in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano.

Il Consiglio è convocato ogni qualvolta il Presidente o, in sua vece, il Vice-Presidente lo ritenga opportuno o quando almeno i due terzi dei componenti ne faccia richiesta. La convocazione può avvenire con qualsiasi mezzo (mail, sms, fax, social) e in casi di urgenza può riunirsi anche mediante video/teleconferenza. Esso assume le proprie deliberazioni con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, ai quali spetta un solo voto.

I verbali di ogni riunione del Consiglio Direttivo, redatti a cura del segreta-

rio, vengono sottoposti alla approvazione del Consiglio stesso nella riunione successiva e conservati agli atti.

#### Articolo 9

##### - Presidente e Vice-Presidente-

Il Presidente ha il compito di presiedere il Consiglio Direttivo nonché l'assemblea dei soci, coordinandone i lavori. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea e del Consiglio; coordina le attività dell'Associazione; è consegnatario dei mezzi di esercizio e dei beni in uso alla Associazione; firma ogni atto autorizzato dal Consiglio stesso. In caso di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo riferendone tempestivamente allo stesso, ed in ogni caso nella riunione immediatamente successiva. Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua richiesta, assenza o legittimo impedimento e in caso di sue dimissioni spetta al Vice-Presidente convocare il Consiglio Direttivo entro venti giorni per eleggere il nuovo Presidente.

#### Articolo 10

##### - Tesoriere-

Il Tesoriere cura e aggiorna i libri sociali e contabili, provvede alle spese da pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo, provvede alla riscossione delle quote sociali, dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, compie le mansioni delegate dal Presidente.

#### Articolo 11

##### - Collegio dei Revisori -

Il Collegio dei Revisori (se nominato) è composto ai sensi dell'art.2397 cod. civ., da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'assemblea dei soci fra associati o terzi che siano in possesso di adeguate competenze economico-contabili. Il Collegio dei Revisori dura in carica 3 (tre) anni e i suoi membri sono rieleggibili. Il Collegio elegge al proprio interno il Presidente del Collegio dei Revisori. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei Revisori decada dall'incarico, subentra il Revisore supplente più anziano di età ed il nuovo nominato rimane in carica fino allo scadere dell'intero Collegio.

Il Collegio dei Revisori ha il compito di controllare la regolare tenuta della contabilità e dei libri sociali oltre ad esaminare il bilancio annuale e redigere una relazione di accompagnamento al bilancio medesimo. I Revisori hanno facoltà di partecipare, anche singolarmente, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

L'attività del Collegio dei Revisori deve risultare da apposito processo verbale riportato nel libro dei verbali del Collegio dei Revisori, nel quale deve essere riportata anche la relazione al bilancio annuale.

#### TITOLO IV PATRIMONIO SOCIALE

#### Articolo 12

##### - Patrimonio dell'Associazione -

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile, sia durante la vita dell'Associazione che in caso di suo scioglimento, ed è costituito:

1. dal Fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro versati dai soci all'atto di costituzione dell'Associazione;
2. dai beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;
3. da contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati;
4. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

### Articolo 13

#### - Risorse economiche -

L'Associazione trae le sue risorse economiche per il funzionamento da:

- quote associative annuali;
- contributi degli aderenti e/o di privati;
- contributi dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi di cessioni di beni e servizi agli associati e ai terzi anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (ad es. spettacoli di intrattenimento, feste, gite, sottoscrizioni anche a premi, lotterie, ecc. ecc.);

Tutte le entrate saranno destinate alla realizzazione delle finalità dell'Associazione.

### Articolo 14

#### - Bilancio d'esercizio -

L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 31 marzo dell'anno successivo all'esercizio finanziario considerato, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo dello stesso, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea degli associati.

Entro il 28 febbraio di ogni anno redige il bilancio preventivo dell'esercizio finanziario successivo.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili, avanzi di gestione ai soci, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Gli eventuali avanzi di gestione saran-



no destinati unicamente alle attività istituzionali dell'Associazione.

## TITOLO V SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

### Articolo 15 - Liquidazione e Devoluzione del patrimonio sociale -

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, verranno nominati uno o più liquidatori, muniti dei necessari poteri che cureranno la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere.

Il patrimonio residuo al termine della liquidazione, sarà devoluto ad enti aventi finalità analoghe alla medesima o a fini di pubblica utilità.


## TITOLO VI DISPOSIZIONI GENERALI

### Articolo 16 - Foro Competente -

La definizione di qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci e tra questi e qualsiasi organo dell'Associazione è devoluta alla competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria del Foro di Bologna.


### Articolo 17 - Disposizioni generali -

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si fa riferimento in quanto applicabili alle norme del Codice Civile ed alle disposizioni di legge vigenti.



La presente copia di dodici pagine scritte è conforme al suo originale, firmato, ai miei atti; si rilascia per gli usi consentiti dalla Legge.

Palermo, 13 luglio 2018

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp is partially obscured by the signature but contains some illegible text and a central emblem.